



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

REGOLAMENTO COMUNALE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO, SAGRE E FESTE POPOLARI E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

Articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2

Articoli 68, 69, 80 TULPS e 141 e seguenti del Regolamento TULPS

A cura del Comune di Gualdo Cattaneo
con l'assistenza del dr. A. Kaczmarek

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 22/07 /2025

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto e definizioni.....	4
Art. 2 – Verifica di agibilità di luoghi, locali, impianti ed attrezzature.....	5
Art. 3 - Calcolo della capienza	6
TITOLO II – MANIFESTAZIONI TEMPORANEE.....	6
Art. 4 – Manifestazioni temporanee con capienza complessiva superiore a 200 persone.....	6
Art. 5 – Manifestazioni temporanee con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone.....	7
Art. 6 – Manifestazioni temporanee con non oltre 200 partecipanti che si concludono entro le ore 24.00.....	7
Art. 7 – Spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali e si concludono entro le ore 1.00.....	8
Art. 8 - Manifestazioni temporanee ripetitive.....	8
Art. 9 – Relazione tecnica	9
Art. 10 – Servizi antincendio e di controllo.....	10
Art. 11 – Somministrazione di alimenti e bevande.....	10
Art. 12 – Soccorsi sanitari	10
Art. 13 – Emissioni acustiche.....	11
Art. 14 – Preavviso alla Questura.....	12
Art. 15 – Ulteriori adempimenti	12
TITOLO III – SAGRE E FESTE POPOLARI.....	12
Art. 16 – Oggetto ed ambito di applicazione.....	12
Art. 17 – Durata dell’attività di somministrazione nelle sagre e nelle feste popolari.....	13
Art. 18 – Ambiti territoriali e sovrapposizione di manifestazioni	13
Art. 19 – Individuazione dei prodotti	13
Art. 20 – Prodotti, lavorazioni e preparazioni tipiche locali.....	14
Art. 21 – Iscrizione nel calendario regionale.....	14

Art. 22 – Mutamento di data, di luogo di svolgimento e di tipo di manifestazione	15
Art. 23 – Indicazioni all’utenza	15
Art. 24 – Dichiarazioni facoltative	15
Art. 25 – Parcheggi e spazi riservati al pubblico	16
Art. 26 – Servizi igienici	17
Art. 27 – Spettacoli viaggianti e commercio su aree pubbliche presso sagre e feste popolari	17
Art. 28 - Titoli di esercizio dell’attività.....	17
TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE	17
Art. 29 – Composizione e nomina della Commissione	17
Art. 30 - Convocazione della Commissione.....	18
Art. 31 – Riunioni.....	19
Art. 32 - Parere e votazione.....	19
Art. 33 - Verbale di riunione	19
Art. 34 – Commissione ristretta di controllo	20
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI.....	20
Art. 35 – Sanzioni in genere	20
Art. 36 - Rimessa in pristino.....	21
Art. 37 – Sanzioni specifiche per le sagre e feste popolari.....	21
Art. 38 - Deroghe temporanee al regolamento	21
Art. 39 - Abrogazioni ed entrata in vigore.....	22
ALLEGATO A – Prodotti, lavorazioni e preparazioni tipiche locali – Art. 20	23

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina nel Comune di Gualdo Cattaneo lo svolgimento di manifestazioni temporanee di spettacolo o trattenimento che si svolgono in luogo pubblico, aperto al pubblico o esposto al pubblico in un periodo di tempo limitato, di sagre e feste popolari nonché il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) *spettacolo*, le forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva, quali cinema, teatro, concerti;
 - b) *trattenimento*, le forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo, quali discoteche, impianti sportivi, gare;
 - c) *sagre e feste popolari*, le manifestazioni temporanee aventi le caratteristiche indicate, rispettivamente, agli articoli 2 e 4 della legge regionale n. 2/2015 “Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande”;
 - d) *altre manifestazioni temporanee*, le forme di spettacolo o trattenimento, diverse da sagre o feste popolari, con richiamo o presenza di pubblico, avventori o visitatori, svolte in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
 - e) *luogo pubblico*, un luogo cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione, quali vie, piazze, parchi, giardini;
 - f) *luogo aperto al pubblico*, un luogo cui può accedere chiunque, a particolari condizioni stabilite da chi dispone del luogo stesso, quali pagamento di biglietto;
 - g) *luogo esposto al pubblico*, un luogo che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene, quale un cortile, una terrazza o un locale il cui interno sia ben visibile da pubblica via;
 - h) *allestimenti temporanei*, le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
 - i) *spettacoli viaggianti*, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono ancorate al suolo in maniera stabile di cui alla legge 18 marzo 1968 n. 337;
 - j) *parchi di divertimento temporanei*, i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni, compresi i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali con attrazioni di spettacolo viaggiante;
 - k) *TULPS*, il R.D. 18 giugno 1931 , n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”;
 - l) *S.u.a.p.e* – Lo Sportello unico per le attività produttive e l’edilizia di cui al D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;
 - m) *Commissione di vigilanza*, la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all’articolo 141 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940 , n. 635 “Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.”
3. Il presente regolamento, dalla sua entrata in vigore, abroga eventuali precedenti disposizioni comunali in materia.

Art. 2 – Verifica di agibilità di luoghi, locali, impianti ed attrezzature

1. Ai fini del perfezionamento dei titoli necessari allo svolgimento delle attività ai sensi degli articoli 68 e 69 TULPS sono soggetti alla verifica di agibilità di cui all'articolo 80 TULPS tutti i luoghi, locali, impianti ed attrezzature destinati a manifestazioni temporanee di pubblico trattenimento o spettacolo, comprese sagre e feste popolari, fatta eccezione per quanto disposto ai commi 2 e 3.
2. Non sono soggetti al procedimento di verifica di agibilità di cui all'articolo 80 TULPS:
 - a) le attrazioni di spettacolo viaggiante installate nel medesimo luogo non costituenti parco di divertimenti in quanto in numero non superiore a cinque, in assenza di strutture e servizi comuni e con capienza complessiva dell'area non superiore a 200 persone contemporaneamente;
 - b) le sale convegni e sale riunioni, le mostre ed esposizioni, le manifestazioni fieristiche di cui al titolo III della l.r. 10/2014, le fiere ed i mercati di commercio su aree pubbliche di cui al titolo II, purché non vi si svolgano attività di trattenimento e spettacolo al pubblico;
 - c) i circoli privati con eventuali attività di trattenimento e spettacolo nei confronti dei soli associati;
 - d) le piccole attività di trattenimento e spettacolo all'interno o in adiacenza a pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande complementari ed accessorie alla somministrazione stessa, quali piano bar e concertini, senza l'apprestamento di appositi spazi ed attrezzature, particolare organizzazione o pubblicità e senza ballo, neanche sorto in forma spontanea che il gestore del locale ha l'obbligo di interdire (Nota Ministero dell'Interno prot. n. 557 PAS U 003524 13500.A)
 - e) gli impianti sportivi, le palestre, le piscine, i laghetti di pesca sportiva, le scuole di danza qualora siano privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
 - f) le piccole attività di trattenimento e svago organizzate in forma non professionale (cfr. Corte Cost. 15 aprile 1970, n. 56).
3. In conformità a quanto indicato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con parere prot. n. P529/4109 del 02.07.2003, si applica esclusivamente la verifica dei requisiti di cui al titolo IX del decreto ministeriale 19.08.1996 agli allestimenti all'aperto destinati a pubblico spettacolo o a manifestazioni, anche in presenza di palchi o pedane di qualsiasi altezza, quando:
 - a) le aree sono del tutto prive di strutture per lo stazionamento del pubblico, quali panche, sedie, sgabelli, gradinate, tribune;
 - b) le aree sono prive di recinzioni, transenne ed altre delimitazioni;
 - c) le attrezzature elettriche e di amplificazione non sono accessibili al pubblico.
4. L'assenza di necessità di verifica ai sensi dell'articolo 80 TULPS di cui al comma 3 non esonera dall'obbligo di munirsi dei titoli necessari allo svolgimento delle attività di trattenimento e spettacolo di cui agli articoli 68 e 69 TULPS ove ne ricorrano i presupposti.
5. L'eventuale modifica della proprietà o titolo di disponibilità di locali, impianti o attrezzature destinate a manifestazioni temporanee o della titolarità della manifestazione stessa prima del suo svolgimento ma dopo che sia stata già operata verifica di agibilità ai sensi dell'articolo 80 TULPS o prodotta relazione tecnica di essa sostitutiva non necessita di nuova verifica.

Art. 3 - Calcolo della capienza

1. La capienza massima delle manifestazioni temporanee è determinata dal numero massimo di persone che possono essere presenti in essa contemporaneamente, calcolate secondo i parametri obiettivi indicati al punto 4 delle “Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con particolari condizioni di criticità” allegate alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 11.001/1/110/(10) del 18 luglio 2018.
2. Qualora la manifestazione preveda un numero determinato di posti a sedere o comunque di persone contemporaneamente presenti la capienza è determinata da tale numero, purché dalla relazione tecnica emerga inequivocabilmente che tale numero non può essere superato e le modalità di effettivo controllo del rispetto di tale limite.
3. Con i medesimi criteri di cui ai commi 1 e 2 si calcola il numero di partecipanti nelle ipotesi di cui agli articoli 6 e 7.

TITOLO II – MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Art. 4 – Manifestazioni temporanee con capienza complessiva superiore a 200 persone

1. Chi intende organizzare una manifestazione temporanea di pubblico trattenimento o spettacolo con la capienza complessiva di oltre 200 persone ne inoltra istanza al Suape, almeno 30 giorni prima, allegando la documentazione per l’esame del progetto da parte della Commissione di vigilanza e la relazione tecnica di cui all’articolo 9.
2. Lo svolgimento della manifestazione è soggetto ad autorizzazione di pubblico spettacolo di cui agli articoli 68, 69 ed 80 del TULPS da parte del Suape previa verifica di agibilità della Commissione di vigilanza della quale deve essere fatta specifica richiesta.
3. Il Suape, verificata la regolarità formale e la completezza dell’istanza, la trasmette alla Commissione di vigilanza per l’esame del progetto che ha luogo non oltre 20 giorni dal ricevimento dell’istanza.
4. Qualora la Commissione o il Suape riscontrino carenze documentali, quest’ultimo ne dà comunicazione al richiedente, con interruzione dei termini del procedimento, assegnando un congruo termine per l’integrazione o rettifica, decorso inutilmente il quale l’istanza è dichiarata irricevibile.
5. L’esito dell’esame progetto da parte della Commissione e le eventuali prescrizioni da questa impartite è comunicato dal Suape all’interessato che, al fine di consentire il sopralluogo di verifica, dà comunicazione al Suape dell’ultimazione dei lavori e dell’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni della Commissione.
6. Il sopralluogo della Commissione è effettuato, in data ed orario da concordare con l’interessato o suo tecnico delegato e comunque prima dell’inizio dell’evento e dopo che sono state allestite e montate tutte le attrezzature e le strutture. Per quella occasione, l’interessato predispone e mette a disposizione della Commissione:
 - a) dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture da parte di professionista abilitato;
 - b) dichiarazione di conformità alla regola d’arte degli impianti elettrici e di adduzione del gas ai sensi della Legge 46/90 rilasciata dall’impresa che ha eseguito gli interventi;
 - c) certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti e strutture da parte di professionista abilitato.
7. Qualora la Commissione in sede di sopralluogo impartisca indicazioni o prescrizioni o condizioni affinché il parere sia considerato positivo, la loro integrale ottemperanza è attestata da dichiarazione resa dall’interessato, ai sensi del d.p.r. 445/2000, trasmessa al Suape, prima dell’inizio dello spettacolo o

trattenimento. Tale dichiarazione costituisce condizione e presupposto di validità della autorizzazione già rilasciata dal Suape ai sensi degli articoli 68 o 69 del TULPS.

8. Qualora ricorrano particolari esigenze di tutela dei luoghi pubblici di svolgimento delle manifestazioni, il Comune può subordinare l'accoglimento della domanda di autorizzazione a cauzione, polizza fidejussoria, assicurazione per responsabilità civile o alla produzione di ulteriore documentazione rispetto a quella minima prevista.

Art. 5 – Manifestazioni temporanee con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

1. Chi intende organizzare una manifestazione temporanea di pubblico trattenimento o spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone ne inoltra istanza al Suape, almeno 20 giorni prima.
2. Ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nelle ipotesi di cui al comma 1, il parere della Commissione di vigilanza, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3. Lo svolgimento della manifestazione è soggetto ad autorizzazione di pubblico spettacolo di cui agli articoli 68, 69 del TULPS rilasciata dal Suape, verificata la regolarità formale e la completezza dell'istanza, con eventuali prescrizioni.
4. Qualora il Suape riscontri carenze documentali, quest'ultimo ne dà comunicazione al richiedente, con interruzione dei termini del procedimento, assegnando un congruo termine per l'integrazione o rettifica, decorso inutilmente il quale l'istanza è dichiarata irricevibile.
5. L'interessato, prima dell'inizio della manifestazione, trasmette al Suape:
 - a) dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture da parte di professionista abilitato;
 - b) dichiarazione di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici e di adduzione del gas ai sensi della Legge 46/90 rilasciata dall'impresa che ha eseguito gli interventi;
 - c) dichiarazione di aver ottemperato ad eventuali prescrizioni impartite nell'autorizzazione;
 - d) certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti e strutture da parte di professionista abilitato.
6. La trasmissione della documentazione di cui al comma 5 costituisce condizione e presupposto di validità della autorizzazione già rilasciata dal Suape ai sensi degli articoli 68 o 69 del TULPS.

Art. 6 – Manifestazioni temporanee con non oltre 200 partecipanti che si concludono entro le ore 24.00

1. Ai sensi dell'art. 68 comma primo, secondo periodo del T.U.L.P.S. l'effettuazione di manifestazioni temporanee di pubblico trattenimento e spettacolo, con non oltre 200 partecipanti, che si svolgono nell'arco di una sola giornata e si concludono entro le ore 24.00 della medesima è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (s.c.i.a.) al S.u.a.p.e, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/90.
2. Non è consentito l'inoltro di più s.c.i.a. ai sensi del presente articolo per la stessa manifestazione da tenersi in più giorni consecutivi o comunque successivi, anche se in ciascuno di essi la manifestazione si conclude entro le ore 24.00.
3. Alla s.c.i.a. è allegata relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno 19.08.1996 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Conformemente alla natura della s.c.i.a. che consente l'inizio immediato dell'attività dopo la sua presentazione e la sostituzione di ogni atto e parere con autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni non è richiesto né esame del progetto, né successivo sopralluogo della Commissione di vigilanza.
5. Ai fini di controllo l'organizzatore della manifestazione deve detenere, presso la sede della stessa e per tutta la sua durata:
 - a) dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture da parte di professionista abilitato;
 - b) dichiarazione di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici e di adduzione del gas ai sensi della Legge 46/90 rilasciata dall'impresa che ha eseguito gli interventi;
 - c) certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti e strutture da parte di professionista abilitato.

La documentazione di cui al comma 5 deve comunque essere trasmessa al Suape, prima dell'inizio dello spettacolo o trattenimento.

Art. 7 – Spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali e si concludono entro le ore 1.00

1. Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 201 convertito dalla legge n. 15/2025 al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
2. La s.c.i.a. indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 nonché dalla relazione tecnica indicata all'articolo 9.
3. Il presente articolo si applica esclusivamente alle manifestazioni che comprendono attività culturali e, in particolare, la “danza” indicata all'articolo 7 del d.l. 201/2024 non comprende il ballo o la danza degli avventori o spettatori.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 6, commi 3, 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 8 - Manifestazioni temporanee ripetitive

1. Fatta salva la facoltà di controllo e salvo che per la natura dei luoghi il Responsabile S.u.a.p.e. o la Commissione di vigilanza non ritengano necessaria una nuova verifica di agibilità ai sensi dell'articolo 80 T.U.L.P.S., questa non è effettuata per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali sia stato già espresso parere positivo di agibilità in data non anteriore a due anni rispetto a quella di inizio della manifestazione, purché l'allestimento della stessa non sia modificato rispetto a quello già

stato oggetto di verifica. Per tali casistiche è ammesso fare riferimento alla Relazione tecnica di cui all'articolo 9 già precedentemente prodotta.

2. Non sono considerate modifiche degli allestimenti, impianti ed attrezzature le piccole variazioni del tutto ininfluenti ai fini della sicurezza, che debbono comunque essere indicate nella dichiarazione di cui al comma 3.
3. L'assenza di modifiche rispetto alla situazione già verificata è oggetto di dichiarazione del richiedente l'autorizzazione, attestante altresì il rispetto di eventuali prescrizioni a suo tempo impartite in sede di verifica di agibilità.
4. Per le manifestazioni temporanee con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone per le quali non è previsto intervento della Commissione di vigilanza è ammesso fare riferimento alla Relazione tecnica di cui all'articolo 9 già precedentemente prodotta in data non anteriore a due anni rispetto a quella di inizio della manifestazione, indicando le sole eventuali piccole variazioni di allestimento non influenti sulla sicurezza.

Art. 9 – Relazione tecnica

1. Ad ogni istanza di autorizzazione o alla s.c.i.a. di essa sostitutiva è sempre allegata la relazione tecnica di cui al presente articolo.
2. La relazione tecnica tratta tutti gli argomenti e le indicazioni imposti dalle norme vigenti, sia ai fini dell'agibilità del locale o dell'area ai sensi dell'articolo 80 TULPS che ai fini della Safety & Security della manifestazione e, in particolare, contiene:
 - a) specificazione della tipologia dell'evento, denominazione e ubicazione del locale/impianto/area di pubblico spettacolo che per le sagre e feste popolari coincide con l'area della manifestazione;
 - b) descrizione del locale, impianto o area di pubblico spettacolo temporaneo: affollamento e capienza massima e sue modalità di calcolo, dati sulle vie di esodo, numero e misure dei varchi di entrata e di uscita, tipologia e quantità dei servizi igienici, tipologie e descrizione degli allestimenti messi in atto e delle strutture per lo stazionamento del pubblico, indicazione e descrizione delle strutture temporanee;
 - c) indicazioni e segnaletica per la sicurezza;
 - d) calcolo e posizionamento degli estintori;
 - e) calcolo del numero degli operatori addetti all'antincendio e degli operatori addetti alla sicurezza con funzione di assistenza all'esodo, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento (rif. punto 8 "operatori di sicurezza" circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018);
 - f) motivazione e definizione del numero degli addetti ai servizi di controllo necessari, ai sensi del D.M. 6 ottobre 2009;
 - g) nel caso in cui vengano utilizzate strutture fisse: estremi dell'agibilità edilizia e del Certificato Prevenzione Incendi (o SCIA antincendio) delle stesse, se dovuto;
 - h) chiara esplicitazione delle modalità con cui vengono rispettate le indicazioni in materia di safety e security impartite con circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018;
 - i) previsione di tutte le misure e le modalità operative da adottare per la gestione di emergenze sia esogene, cioè rischi che possono venire da fuori della manifestazione (transenne, vigilanza all'ingresso), sia endogene che cioè possono nascere dentro la manifestazione (panico, abuso di alcool);
3. Qualora l'incaricato tecnico rilevi un considerevole livello di rischio della manifestazione, in luogo di una sezione della relazione di cui al comma 2 deve essere allegato il Piano di gestione delle emergenze e di evacuazione, con la previsione puntuale di tutte le misure e le modalità operative da adottare.

Art. 10 – Servizi antincendio e di controllo

1. Le manifestazioni temporanee, ai sensi del punto 65 dell'allegato I al d.p.r. n. 151/2011 non sono soggette agli adempimenti previsti da tale decreto (Scia antincendio ai Vigili del Fuoco o c.p.i.).
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, presso le manifestazioni temporanee debbono essere presenti addetti ai servizi antincendio nella misura stabilita ai sensi del punto 8 della circolare del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018, con la presenza minima di un addetto.
3. Gli addetti ai servizi antincendio e gestione delle emergenze, devono aver frequentato e superato con esame finale il corso di livello elevato (livello 3) come definito dal D.M. 10/03/1998. A tal fine il corso può essere svolto anche presso soggetti privati che lo organizzino, ma l'esame finale è sostenuto presso i Vigili del Fuoco, al fine del rilascio dell'attestato di idoneità tecnica.
4. Sulla base del numero dei partecipanti e delle altre caratteristiche della manifestazione l'organizzatore predispone la presenza di operatori di sicurezza con funzione di assistenza all'esodo, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento in numero pari ad una unità ogni 250 persone presenti in possesso dei requisiti indicati al punto 8 della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018;
5. Sulla base del numero dei partecipanti e delle altre caratteristiche della manifestazione l'organizzatore può predisporre la presenza di addetti ai servizi di controllo di cui alla legge 15.07.2009, n. 94 ed al Decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009, come modificato con d.m. Interno 30.6.2011.
6. La qualifica di addetto antincendio, di operatore di sicurezza con funzione di assistenza all'esodo, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento ed eventuali addetti ai servizi di controllo non può essere cumulata nella medesima persona.

Art. 11 – Somministrazione di alimenti e bevande

1. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legge n. 5/2012, convertito dalla legge n. 35/2012, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti professionali di cui al comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. La somministrazione temporanea, potendo essere autorizzata solo in occasione di eventi, non può rappresentare da sola l'evento giustificativo di se stessa. Sono conseguentemente interdette tavolate all'aperto, cene dell'ultimo dell'anno ed altre simili forme di somministrazione al pubblico non organizzate da pubblici esercizi di somministrazione a ciò autorizzati oppure non realmente legate ad eventi.
3. Oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, qualora la manifestazione temporanea preveda che al suo interno avvenga la somministrazione di alimenti o bevande è necessario, ai fini igienico sanitari, che sia previamente effettuata la Notifica sanitaria di inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del regolamento comunitario n. 852/2004, presentata alla ASL di competenza per il tramite del Suape comunale, utilizzando l'apposito modello approvato con d.g.r. 16.04.2018 n. 3621 (recepimento Conferenza Unificata 22.02.2018), specificando la tipologia di attività "Ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, ecc.)".
4. Alla notifica di cui al comma 3 è allegata ricevuta del versamento dei diritti, nella misura stabilita dalla Asl di competenza.
5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nelle manifestazioni temporanee di qualsiasi tipo è vietata la somministrazione di alcolici con contenuto alcolico superiore a 21 gradi.

Art. 12 – Soccorsi sanitari

1. In conformità a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale 09.12.2015 n. 1468 "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate", di

recepimento dell'accordo della Conferenza Unificata 5 agosto 2014 e, specificamente, dal suo allegato A, gli organizzatori di manifestazioni temporanee debbono rispettare gli obblighi di legge di assistenza dei partecipanti attivamente, quali gli atleti, i cantanti e suonatori, e garantire una adeguata organizzazione dei soccorsi sanitari per chi assiste, quali gli spettatori o i partecipanti.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli organizzatori della manifestazione temporanea, valutato il grado di rischio dell'evento sulla base della tabella di cui all'allegato A1 alla d.g.r. 1468/2015, debitamente compilata:
 - a) segnalano gli eventi e le manifestazioni con livello di rischio molto basso o basso, cioè con punteggio inferiore a 18 punti, al Servizio di Emergenza Territoriale 118 con preavviso di almeno 15 giorni;
 - b) segnalano gli eventi e le manifestazioni con livello di rischio moderato o elevato, cioè con punteggio compreso tra 16 e 36 punti al Servizio di Emergenza Territoriale 118 con preavviso di almeno 30 giorni trasmettendogli il Piano di soccorso sanitario e rispettando eventuali prescrizioni da detto Servizio impartite;
 - c) segnalano gli eventi e le manifestazioni con livello di rischio molto elevato, cioè con punteggio superiore a 36 punti al Servizio di Emergenza Territoriale 118 con preavviso di almeno 45 giorni trasmettendogli il Piano di soccorso sanitario, che deve essere validato, e rispettando eventuali prescrizioni da detto Servizio impartite.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 lettera a), salvo diversa indicazione della ASL, non è necessaria la presenza di ambulanza.
4. Il Comune può non richiedere la validazione del Piano di soccorso sanitario per gli eventi da esso organizzati.
5. Gli oneri economici dei servizi di cui al presente articolo sono a carico dell'organizzatore dell'evento.

Art. 13 – Emissioni acustiche

1. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia acustica di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 ed agli articoli 183 e seguenti della legge regionale 21.01.2015, n. 1 “Testo unico governo del territorio e materie correlate” e del Piano comunale.
2. Come previsto dall'articolo 195 della l.r. 1/2015 in caso di manifestazioni temporanee, quali spettacoli, concerti, comizi, sagre e feste popolari ed altre feste, fiere e luna park, manifestazioni sportive all'aperto, il Comune può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della l. 447/1995, autorizzare deroghe ai valori limite di immissione acustica di cui al d.p.c.m 14 novembre 1997. Il provvedimento prescrive:
 - a) le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi;
 - b) l'eventuale introduzione di particolari limiti, con l'indicazione delle modalità di misura da adottarsi per la verifica del loro rispetto;
 - c) i limiti temporali di validità della deroga e l'eventuale determinazione degli orari di svolgimento dell'attività.
4. La richiesta di autorizzazione è inoltrata al Comune – Ufficio S.U.A.P.E. – dall'organizzatore almeno 45 giorni prima della manifestazione. Alla domanda è allegata relazione tecnica redatta da tecnico esperto in acustica.

Art. 14 – Preavviso alla Questura

1. Ai sensi dell'articolo 18 del TULPS per ogni manifestazione temporanea l'organizzatore è tenuto ad inoltrare preavviso alla Questura almeno tre giorni prima, utilizzando l'apposito modello presente anche sul relativo sito.
2. Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione ovvero, qualora lo ritenga necessario, indire il Tavolo tecnico di coordinamento per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 15 – Ulteriori adempimenti

1. Le manifestazioni temporanee da svolgersi su suolo pubblico necessitano dell'ottenimento della relativa concessione in base al regolamento comunale sul canone unico, da richiedere al competente Ufficio di Polizia Locale.
2. Qualora la manifestazione temporanea preveda particolari attrattive quali, a titolo esemplificativo, uso di armi, spettacoli pirotecnici, gare sportive, pubbliche affissioni, manifestazioni di sorte locali, presenza di animali pericolosi, debbono essere richieste ed ottenute le eventuali autorizzazioni di legge o comunque espletate le relative procedure.

TITOLO III – SAGRE E FESTE POPOLARI

Art. 16 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Ferma restando la disciplina di cui ai titoli I e II, il presente titolo disciplina gli aspetti specifici delle sagre e delle feste popolari di cui alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 “Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande”.
2. Ferma restando la necessità di notifica igienico-sanitaria, non sono soggette alla disciplina del presente titolo e soggiacciono al procedimento di segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 41 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le attività di somministrazione temporanea in occasione di manifestazioni temporanee, diverse da sagre e feste popolari, aventi carattere occasionale o di eventi straordinari o di particolare rilievo. Rientrano senz'altro tra tali manifestazioni quelle per le quali sussistono tutte le seguenti condizioni:
 - a) la natura e la finalità non consistano nella valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti;
 - b) la denominazione o la pubblicità dell'evento o della manifestazione non contengano i termini “sagra” o “festa popolare”;
 - c) la somministrazione di alimenti e bevande non rivesta carattere principale;
 - d) abbiano durata non superiore a tre giorni.
3. La disciplina del presente titolo non si applica alle manifestazioni in luogo privato non aperto al pubblico.

Art. 17 – Durata dell’attività di somministrazione nelle sagre e nelle feste popolari

1. Ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 4 comma 3, della legge regionale n. 2/2015, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle sagre e nelle feste popolari, indipendentemente dalla durata complessiva di queste, non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi, a partire dal giorno di inizio dell’attività, nei corso dei quali detta somministrazione può essere effettuata in uno o più giorni, anche non continuativi.
2. Sono fatte salve eventuali disposizioni statali, regionali o comunali limitative della durata o delle modalità di somministrazione per motivi igienico-sanitari o altri motivi di ordine pubblico.

Art. 18 – Ambiti territoriali e sovrapposizione di manifestazioni

1. Ai fini di evitare la sovrapposizione di sagre o feste popolari, come disposto dall’articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 2/2015, il territorio comunale di Gualdo Cattaneo è suddiviso nei seguenti ambiti:
 - a) Ambito 1: Gualdo Cattaneo capoluogo e Ponte di Ferro
 - b) Ambito 2: Pomonte
 - c) Ambito 3: Pozzo
 - d) Ambito 4: Marcellano
 - e) Ambito 5: San Terenziano e Saragano
 - f) Ambito 6: Grutti e Torri
2. E’ fatto divieto di svolgimento di una sagra o di una festa popolare nel medesimo ambito territoriale di cui al comma 1:
 - a) durante lo svolgimento di altra sagra o festa popolare;
 - b) prima che siano decorsi dieci giorni dal termine di altra sagra o festa popolare.
3. Il divieto di cui al comma 2, lettera b) non trova applicazione quando la nuova manifestazione è sostanzialmente diversa dalla precedente e, in particolare, quando viene presentata con diversa denominazione e con autonomi messaggi pubblicitari.
4. La previsione di coordinamento di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 2/2015 con i comuni limitrofi e gli altri soggetti ivi specificati è da intendersi facoltà attivabile in presenza di particolari esigenze che ne suggeriscano il ricorso.

Art. 19 – Individuazione dei prodotti

1. Ai fini del presente regolamento costituiscono singoli prodotti tipici (cibi e bevande), anche quelli caratterizzati da differente luogo di produzione o di lavorazione o da specifiche modalità di preparazione o di lavorazione.
2. Ogniqualvolta la legge regionale n. 2/2015 fa riferimento a percentuali di prodotti, tali percentuali sono calcolate sul numero complessivo di essi.
3. Ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 “Norme per il sostegno dei gruppi d’acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità”, si intendono per:
 - a) *prodotti da filiera corta*: i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;

- b) *prodotti a chilometri zero*: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 Kg di CO2 equivalente per tonnellata, e comunque i prodotti trasportati nel territorio regionale;
 - c) *prodotti di qualità*: i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da produzione biologica, nonché i prodotti a denominazione protetta, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria.
- 4. Per eventuali prodotti diversi da quelli trasportati nel territorio regionale, il livello di produzione inferiore a 25 Kg di CO2 equivalente per tonnellata è provato dall'interessato mediante attestazione di tecnico.
 - 5. La percentuale del sessanta per cento indicata per le sagre all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 2/2015, si intende unica e cumulativa per i prodotti, alimenti e bevande, indicati alle lettere a) e b) del comma medesimo, e per quelli integrati dal Comune ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 2/2015 medesima, di cui all'articolo 20.

Art. 20 – Prodotti, lavorazioni e preparazioni tipiche locali

- 1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 2/2015, sono riconosciuti i prodotti tipici locali del Comune di Gualdo Cattaneo, le lavorazioni e preparazioni caratterizzanti riportati nell'allegato A al presente regolamento.
- 2. La modifica o la integrazione dell'allegato A sono disposte dalla Giunta comunale di propria iniziativa o in seguito a motivata richiesta delle Associazioni di categoria, di organizzatori di sagre e feste popolari o chiunque altro vi abbia interesse.
- 3. Al fine di consentirne la valutazione, le istanze di integrazione dell'allegato A debbono essere inoltrate almeno venti giorni prima della richiesta di inserimento in calendario della sagra cui eventualmente si riferiscono e contenere dettagliata relazione riportante la descrizione del nuovo prodotto, lavorazione o preparazione da includere nell'allegato, nonché degli elementi della sua rappresentatività culturale o identitaria rispetto al territorio.

Art. 21 – Iscrizione nel calendario regionale

- 1. L'istanza di iscrizione al calendario regionale delle sagre e delle feste popolari di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 2/2015 è inoltrata dal soggetto organizzatore della manifestazione facendo uso del modello approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 142 del 9 febbraio 2015 e sue eventuali modifiche ed integrazioni. Non è richiesto assolvimento di imposta di bollo.
- 2. L'istanza deve essere inoltrata al comune non prima di centoventi e almeno sessanta giorni prima della data di inizio della sagra o della festa popolare.
- 3. In presenza di comprovati motivi, comunicati dall'organizzatore a corredo dell'istanza, il Responsabile del Servizio competente, tenuto conto anche della natura e rilevanza della manifestazione può accogliere istanze inoltrate fino a dieci giorni prima della data prevista per la manifestazione. L'eventuale provvedimento di diniego di accoglimento di istanze tardive è immediatamente comunicato all'organizzatore.
- 4. Ricevuta l'istanza di iscrizione, il Responsabile del Servizio competente verifica la regolarità formale e la completezza di compilazione del modello in merito alle dichiarazioni circa il rispetto dei parametri ed al possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 4 e 6 della legge regionale n. 2/2015 ed al presente regolamento.

5. Qualora la verifica di cui al comma 4 non abbia dato esito positivo il Comune assegna all'interessato congruo termine per provvedere alle necessarie integrazioni o correzioni, a tal fine indicate, pena l'archiviazione dell'istanza, o a rinnovare l'inoltro del modello nel caso di carenza o erroneità di elementi essenziali.
6. Ai fini dell'inserimento nel calendario regionale di cui all'art. 8 comma 3 della L.R. 2/2015, sono considerate concorrenti le richieste di inserimento regolarmente inoltrate nel termine di dieci giorni dall'inoltro della prima di esse.
7. Qualora si verifichino, in tutto o in parte, sovrapposizioni di manifestazioni ai sensi dell'articolo 18 comma 2, tra più richieste di inserimento concorrenti si procede alla trasmissione alla Regione per quella relativa alla manifestazione che si svolge dal maggior numero di anni.
8. Fuori delle ipotesi di cui ai commi 6 e 7, nel caso di sovrapposizione, in tutto o in parte, di manifestazioni, si procede alla trasmissione alla Regione per quella la cui richiesta di inserimento è pervenuta antecedentemente.
9. Dell'avvenuta trasmissione alla Regione dell'istanza di inserimento in calendario è data all'interessato una comunicazione che, qualora si tratti di sagra, ha valore di assegnazione dell'attestazione "Sagra dell'Umbria" e di avvenuto riscontro degli elementi indicati al punto n. 2 della deliberazione 9 febbraio 2015, n. 142 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
10. Sono fatte salve eventuali indicazioni regionali in sede di digitalizzazione delle istanze ed alimentazione automatica del calendario regionale mediante soluzione informatica.

Art. 22 – Mutamento di data, di luogo di svolgimento e di tipo di manifestazione

1. Le istanze di spostamento di luogo o di data di svolgimento delle sagre e delle feste popolari sono inoltrate al Comune dall'organizzatore che ne indica i motivi, ed accolte nel rispetto delle disposizioni in materia di divieto di sovrapposizione di cui all'articolo 18.
2. Le istanze di modifica della tipologia di manifestazione già iscritta in calendario regionale, da sagra a festa popolare e viceversa, debbono essere prodotte almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, debbono essere esaurientemente motivate e sono accolte nel rispetto di quanto previsto all'articolo 18 in tema di sovrapposizione delle manifestazioni.

Art. 23 – Indicazioni all'utenza

1. Sono comunicati al Comune, unitamente alla segnalazione di inizio attività della somministrazione, il luogo di provenienza dei prodotti utilizzati, per ciascuna pietanza e bevanda, e l'elenco dei fornitori.
2. All'interno delle aree ove si svolge la sagra l'obbligo di comunicazione del luogo di provenienza dei prodotti è assolto mediante l'esposizione di cartelli, posizionati in modo ben leggibile presso le casse o i punti di ordinazione di alimenti e bevande, nonché mediante indicazione nei menù.
3. L'elenco dei fornitori, è messo a disposizione a richiesta presso le aree della sagra o della festa popolare.
4. Qualora per la sagra o la festa popolare sia fatta pubblicità in internet, le medesime indicazioni di cui al comma 1 sono in essa riportate.

Art. 24 – Dichiarazioni facoltative

1. Le dichiarazioni facoltative di destinazione dei proventi o di presenza di altri elementi di qualità per le sagre, nonché di utilizzazione di almeno il sessanta per cento di prodotti di filiera corta, a chilometro zero e di qualità per le feste popolari sono rese al Comune contestualmente alla domanda di iscrizione al calendario regionale e con essa trasmesse alla Regione.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, se rese, debbono essere anche comunicate all'utenza con le medesime modalità di cui all'articolo 23 commi 3 e 4.
3. E' riconosciuto il carattere di sagra o festa popolare di qualità del Comune di Gualdo Cattaneo alle manifestazioni che dimostrino all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione il rispetto di almeno una delle condizioni di seguito specificate:
 - a) in base ai rendiconti resi disponibili e pubblicati, di aver reinvestito una parte degli utili dell'edizione precedente nel finanziamento di lavori di recupero di aree degradate o comunque di opere al servizio della comunità locale quali, a titolo esemplificativo, manutenzione parchi, giardini, arredi urbani, in servizi socialmente utili, in cultura e promozione del territorio;
 - b) di proporre, nell'ambito della manifestazione, esclusivamente un numero limitato di piatti, comunque non superiore a due per ciascuna portata: 2 primi piatti, 2 secondi piatti, 2 contorni e 2 dolci, propri della tradizione locale e comunque nel rispetto della normativa regionale e regolamentare vigente, che possono anche variare ogni giorno.
4. Il riconoscimento di Sagra o festa popolare di qualità del Comune di Gualdo Cattaneo comporta la possibilità per gli organizzatori di caratterizzare la pubblicità della manifestazione con uno specifico logo "Sagra/festa popolare di qualità Gualdo Cattaneo" reso disponibile dall'Amministrazione e dà diritto all'inserimento nel sito del Comune nella sezione: "Sagra – festa polare di qualità di Gualdo Cattaneo".

Art. 25 – Parcheggi e spazi riservati al pubblico

1. Lo svolgimento di sagre e di feste popolari è subordinato alla presenza di aree destinate a parcheggi, compresi quelli pubblici esistenti nella zona interessata dall'iniziativa, nella misura prevista per servizi e per la ristorazione all'articolo 86 del Regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2: Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate), pari a 70 mq di parcheggio per ogni 100 mq di area destinata alla somministrazione o all'intrattenimento e allo spettacolo.
5. Per area destinata alla somministrazione si intende esclusivamente l'area coperta da gazebo, tendoni e simili strutture, nonché l'area scoperta occupata da tavoli, sedie, tavolate e panche per il consumo di alimenti e bevande, escluse, in ogni caso, le aree per magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.
6. Per area destinata all'intrattenimento e allo spettacolo si intendono esclusivamente i palchi per spettacolo, le tribune, le piste da ballo o altre strutture utilizzate a tali fini.
7. In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b) della l.r. 2/2015 si dispone l'esonero da quantità minime di parcheggio, per le sagre e per le feste popolari che si svolgono nei centri storici (zone A) dello strumento urbanistico.
8. L'eventuale richiesta di riduzione delle quantità minime di parcheggio, fuori dei casi di cui al comma 7, deve essere inoltrata unitamente alla richiesta di iscrizione al calendario regionale, risultare esaurientemente motivata e corredata di idonea documentazione tecnica, e può essere concessa con determina del Responsabile del Servizio competente, nel rispetto delle esigenze di circolazione, traffico e sicurezza.
9. Le aree destinate a parcheggio possono essere reperite, nei limiti degli spazi pubblici o privati messi a disposizione, anche provvisoriamente e su terreni di natura agricola in qualunque zona dello strumento urbanistico.

10. Le modalità di calcolo di cui al presente articolo sono utilizzate anche per la definizione degli spazi riservati al pubblico di cui agli articoli 2, comma 2 e 4, comma 2, della legge regionale n. 2/2015.

Art. 26 – Servizi igienici

1. I servizi igienici a disposizione della sagra o della festa popolare debbono risultare in numero adeguato al presumibile bisogno, risultare costantemente puliti e dotati dei necessari accessori.
2. I servizi igienici per soggetti disabili possono essere reperiti in convenzione presso pubblici esercizi di somministrazione o strutture ricettive ubicate nelle immediate adiacenze della sagra a condizione che:
 - a) il percorso sia breve ed agevole;
 - b) l'indicazione della possibilità di fruizione risulti chiaramente esposta presso le casse ed i punti di ordinazione di alimenti e bevande;
 - c) non vi sia alcun costo o onere per chi ne usufruisce.

Art. 27 – Spettacoli viaggianti e commercio su aree pubbliche presso sagre e feste popolari

1. Nell'ambito delle aree private o pubbliche in disponibilità degli organizzatori delle sagre e feste popolari, per la loro durata, è consentita, previo parere della Polizia Locale:
 - a) la presenza di non oltre 5 (cinque) operatori del commercio sulle aree pubbliche;
 - b) l'installazione di un limitato numero attrazioni dello spettacolo viaggiante, con le modalità e procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 28 - Titoli di esercizio dell'attività

1. L'inclusione nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari non esonera dall'adempimento degli obblighi specifici in relazione all'attività svolta, in particolare, in materia igienico-sanitaria (notifica inizio attività per manifestazioni temporanee), in tema di pubblico spettacolo, somministrazione alimenti e bevande, emissioni sonore e smaltimento rifiuti, limitazioni e divieti di bevande alcoliche, secondo le vigenti normative nazionali ed i regolamenti comunali in materia.
2. In tema di emissioni sonore si applicano alle sagre ed alle feste popolari le disposizioni dell'articolo 127 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 – Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 – Testo unico del governo territorio e materie affini e le prescrizioni del Piano comunale di classificazione acustica, salvo deroghe autorizzate dal Comune - per specifici eventi e su motivata richiesta dell'organizzatore - durante lo svolgimento di manifestazioni locali protratte per più giorni.

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Art. 29 – Composizione e nomina della Commissione

1. La Commissione comunale di vigilanza di cui all'articolo 141 e seguenti del R.D. 06/04/1940, n. 635 è composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;
 - c) dal dirigente medico dell'Azienda ASL o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - e) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;

- f) da un esperto di elettrotecnica.
2. Qualora, ad avviso del Presidente della Commissione, risulti necessario in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare, alla Commissione sono aggregati, limitatamente al singolo procedimento, un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica, compresi, all'occorrenza, delegati del CONI e della Sovrintendente alle Belle Arti.
 3. Ai sensi dell'articolo 141 del R.D. 635/1940 quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è necessaria relazione tecnica di un tecnico esperto dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995 n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
 4. A richiesta possono far parte della commissione:
 - a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
 - b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
 5. Ciascuno dei soggetti indicati al comma 1 designa un supplente che partecipa alle sedute qualora il titolare, o suo delegato, non possa intervenire, verificando sotto propria responsabilità che abbiano le qualifiche o caratteristiche per sostituirli validamente.
 6. La Commissione è nominata dal Sindaco, rimane in carica tre anni e, alla scadenza, continua ad operare fino alla nomina di quella nuova.

Art. 30 - Convocazione della Commissione

1. La Commissione è convocata dal suo Presidente o dal suo supplente con avviso scritto da inviare, anche in via telematica, dal segretario a tutti i componenti almeno 10 giorni prima della seduta o del sopralluogo, salvo motivati casi di urgenza per i quali il termine può essere ridotto e la convocazione effettuata anche a mezzo P.E.C., eventualmente accompagnata da fax, mail o sms.
2. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi sono effettuati dal lunedì al venerdì, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta dell'interessato, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione.
3. L'avviso di convocazione contiene la data, il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo e gli argomenti da trattare.
4. L'avviso è inviato per PEC, salva diversa indicazione per iscritto del rappresentante, all'Ente, Organismo o Associazione di appartenenza del componente la Commissione Comunale, che lo trasmette al rappresentante designato.
5. I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare alle riunioni, delegano direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.
6. Il richiedente il provvedimento finale, è sempre informato della convocazione della Commissione e può partecipare alla riunione ed al sopralluogo personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega che deve essere acquisita agli atti della Commissione; egli può altresì presentare memorie o documenti.
7. L'interessato che partecipa alla riunione della Commissione all'atto dell'espressione del parere deve abbandonare la medesima.
8. Nel caso non sia indicato il termine entro cui si richiede venga esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta è iscritta d'ufficio alla prima riunione utile, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche. Qualora, invece, si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta deve pervenire all'ufficio almeno 30 giorni prima di tale data.
9. L'esame delle pratiche è effettuato secondo dell'ordine cronologico di presentazione delle domande; eventuali manifestazioni di rilevanza sovracomunale hanno comunque priorità.
10. Con la spedizione dell'ordine del giorno, l'intera documentazione tecnica relativa alla domanda è immediatamente consultabile, presso l'ufficio del segretario, da parte di tutti i membri della Commissione.

Art. 31 – Riunioni

1. Salvo sia diversamente indicato nella lettera di convocazione, la Commissione si riunisce presso la sala riunioni del Comune.
2. Le riunioni sono valide in presenza di tutti i componenti obbligatori.
3. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 51 del Codice di Procedure Civile.
4. Il presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari di altri settori ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato parere.
5. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.
6. La Commissione effettua i sopralluoghi concordando, ove possibile, date ed orari con gli interessati.

Art. 32 - Parere e votazione

1. Il parere della Commissione relativo ai progetti o ai sopralluoghi è adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori, salve le ipotesi di cui ai commi 3 e 4.
2. La Commissione esprime parere articolato in relazione ai singoli argomenti trattati. Il parere è positivo solo se si sono espressi in tal senso tutti i componenti di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3.
3. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, non sostituito da supplente, il parere della Commissione comunale si intende comunque validamente espresso qualora tale componente faccia pervenire il prima della riunione il proprio parere al Presidente tramite PEC o R.A.R o mail;
4. Nel caso di sopralluogo della Commissione relativo a manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento a carattere temporaneo in cui non risultino presenti tutti i componenti, il Presidente, in caso di parere positivo dei presenti, può emettere comunque parere positivo della Commissione condizionato alla successiva acquisizione di parere positivo degli assenti espresso sulla base degli elementi loro comunicati dal Presidente stesso. E' sempre disposto nuovo sopralluogo in assenza del rappresentante ASL o dei Vigili del Fuoco.

Art. 33 - Verbale di riunione

1. Per ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del segretario, il verbale di riunione che è firmato da tutti i componenti presenti.
2. Nel verbale sono riportati:
 - a) la concisa esposizione dei lavori svolti e delle determinazioni assunte;
 - b) i nomi dei componenti presenti;
 - c) l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
 - d) gli eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - e) le eventuali dichiarazioni di voto;
 - f) tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente disposte
3. Copia del verbale è tempestivamente trasmessa al Suape nei cui confronti soltanto gli organizzatori di eventi ed i privati hanno rapporto diretto, in ossequio ai principi di cui al d.p.r. 160/2010.

Art. 34 – Commissione ristretta di controllo

1. In conformità a quanto previsto all'articolo 141, comma 1, lettera e) e 141 bis nono comma del R.D. 635/1931, il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli con frequenza, comprendenti almeno il dirigente medico o suo delegato ed il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato.
2. I componenti di cui al comma 1 costituiscono la Commissione ristretta cui è demandato il compito di effettuare, con frequenza ed eventualmente secondo un piano periodico, il controllo del rispetto delle disposizioni di legge o impartite dalla Commissione, indipendentemente da procedimenti amministrativi in corso.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti operati dalla Commissione ristretta è comunicato a tutti i componenti la Commissione e si intende da questa ratificato ove non pervenga al Presidente motivato parere contrario da parte di uno o più dei suoi membri entro cinque giorni dalla ricezione.
4. L'intervento della commissione di controllo può essere richiesto dal Responsabile Suape anche al di fuori di specifici procedimenti amministrativi.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 – Sanzioni in genere

1. Ai sensi dell'articolo 666 del Codice penale chi organizza manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui agli articoli 68 e 69 TULPS o aver inoltrato la segnalazione di inizio attività di questa sostitutiva per locali ed impianti con capienza inferiore a 200 persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258 ad € 1.549.
2. Se l'autorizzazione è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 416 ad € 2.478.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 è sempre disposta la cessazione dell'attività svolta e non è ammesso pagamento in misura ridotta ai sensi della legge 689/1981.
4. Chiunque organizza manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento senza parere positivo della Commissione di vigilanza, ove necessario, oppure in violazione a disposizioni o prescrizioni da questa impartite oppure senza aver prodotto la relazione tecnica sostitutiva del controllo di detta Commissione è punito ai sensi dell'articolo 681 del codice penale con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda non inferiore ad € 103.
5. Chi viola le prescrizioni stabilite da normative specifiche in tema di igiene, sicurezza è punito ai sensi delle medesime.
6. Chiunque viola le prescrizioni del presente regolamento non già sanzionate da normative statali o regionali è punito ai sensi dell'articolo 7 bis del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali con il pagamento di una sanzione da € 80 ad € 480, con la procedura di cui alla legge n. 689/1981.

Art. 36 - Rimessa in pristino

1. Al termine della manifestazione temporanea, della sagra o della festa popolare l'area interessata è rilasciata, entro 24 ore o nei diversi termini temporali indicati dal Responsabile Suape, completamente pulita, ripristinata nella sua funzione e priva di qualsiasi residuo della manifestazione, sagra, festa, iniziativa o evento compresi insegne, locandine, cartelli e altre indicazioni di qualsiasi genere.
2. Eventuali danni arrecati sono riparati dall'organizzatore nei termini temporali indicati dal Responsabile Suape. Qualora l'organizzatore non adempia entro i previsti termini provvede direttamente il Comune ingiungendo successivamente all'organizzatore il pagamento delle relative spese, oltre ad applicare la sanzione prevista dal presente regolamento
3. Lo smaltimento dei rifiuti, durante e dopo la manifestazione, sagra, festa, iniziativa o evento avviene secondo le norme della raccolta differenziata con divieto per gli organizzatori e loro addetti di utilizzazione raccoglitori e cestini di arredo urbano.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle manifestazioni, iniziative ed eventi direttamente organizzati dal Comune.

Art. 37 – Sanzioni specifiche per le sagre e feste popolari

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento in materia di sagre e feste popolari sono sanzionate a norma dell'articolo 9 della legge regionale n. 2/2015 o ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale" per le violazioni al presente regolamento non previste in detto articolo.
2. Il controllo del rispetto, durante l'effettivo svolgimento delle sagre e delle feste popolari, di quanto previsto dalla legge regionale n. 2/2015 e dal presente regolamento, è effettuato dagli organi di Polizia Locale a campione e comunque quando vi siano fondati elementi circa l'inosservanza delle disposizioni vigenti.
3. Il controllo è altresì effettuato, compatibilmente con le altre esigenze di servizio, in presenza di esposto scritto, purché circostanziato nei fatti denunciati e firmato da chi se ne assume la responsabilità, anche per eventuali danni in caso di esposto infondato.
4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal Comune secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati".
5. I provvedimenti di immediata interruzione di sagre e feste popolari non inserite in calendario, di cui all'articolo 9 comma 2 della legge regionale n. 2/2015, sono preceduti da formale contestazione ed hanno validità a partire dalle ore 12.00 del giorno successivo per consentire eventuali controdeduzioni.
6. I servizi di vigilanza nelle feste e sagre sono svolti da personale iscritto agli elenchi prefettizi di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009 o da personale proposto dall'organizzatore eventualmente integrato da ulteriori collaboratori indicati dalla C.C.V.L.P.S..

Art. 38 - Deroghe temporanee al regolamento

1. Limitate e parziali deroghe a quanto disposto dal presente regolamento, che non riguardino norme di legge dello Stato o regionale, possono essere richieste temporaneamente dall'organizzatore per motivi del tutto eccezionali specificamente documentati ed in assenza di soluzioni alternative. Su di esse si esprime la Giunta comunale e le deroghe sono eventualmente

autorizzate, nello stretto necessario, con atto del Responsabile Suape che ne specifica contenuti e limiti.

2. In casi eccezionali, debitamente documentati, il Responsabile Suape può ammettere la presentazione di istanze di cui all'articolo 4 comma 1, fino a 20 giorni prima della manifestazione.

Art. 39 - Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dalla sua entrata in vigore, abroga le precedenti disposizioni comunali in materia, tra cui il “Regolamento sagre e feste popolari” di cui alla deliberazione consiliare 15/06/2016 , n. 30.
2. Ai sensi dell'articolo 10 delle Disposizioni preliminari al Codice civile, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

ALLEGATO A – Prodotti, lavorazioni e preparazioni tipiche locali – Art. 20

ELENCO DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI E DELLE PREPARAZIONI E LAVORAZIONI
CARATTERIZZANTI LE SAGRE, AD INTEGRAZIONE DI QUELLI DI CUI ALL'ART. 2,
COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE

Panzanella
Bocconcello
Zuppa di Ceci
Fagioli e Cotiche
Sugo d'oca
Sugo con rigaglie di Pollo
Cicotto
Lumache di Terra
Oca
Stinco di maiale
Porcona
Carni di maiale, di agnello, bovine di produzione locale e di ricette umbre
Frittella di patate
Fregnaccia